



## **Scheda informativa Iniziativa parlamentare 16.452 Rösti - Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia**

---

### **Situazione iniziale**

In occasione del rinnovo di una concessione di diritti d'acqua a centrali idroelettriche esistenti a bacino d'accumulazione o a una centrale idroelettrica a filo d'acqua con una potenza installata superiore a 3 MW, occorre effettuare un esame dell'impatto sull'ambiente. Il rapporto concernente l'impatto sull'ambiente costituisce la base dell'esame e deve descrivere, tra l'altro, anche lo stato iniziale ai sensi della legge federale sulla protezione dell'ambiente<sup>1</sup>. Questo stato serve quale valore di riferimento per definire se e in che misura debbano essere fornite misure di ripristino e sostituzione secondo le disposizioni della legge sulla protezione della natura e del paesaggio<sup>2</sup>. Dal punto di vista giuridico l'espressione «stato iniziale» risultava poco chiara tant'è che l'applicazione delle disposizioni di legge ha comportato insicurezze, mostrando che nell'ambito in questione non è chiaro cosa s'intenda con il termine «stato iniziale».

Finora, nel caso di rinnovi di concessione nel settore della protezione della natura, lo «stato iniziale» era considerato equivalente alla situazione che si sarebbe prefigurata qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l'impianto non fosse mai stato realizzato (stato storico). Di conseguenza, in occasione dei rinnovi di concessione che non avevano impatti sull'ambiente, venivano richieste misure di sostituzione secondo l'articolo 18 capoverso 1<sup>ter</sup> LPN (per gli interventi in spazi vitali degni di protezione avvenuti durante la costruzione della centrale idroelettrica).

### **La nuova disposizione di legge**

A dicembre 2019, il Parlamento ha deciso di completare l'articolo 58a della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche<sup>3</sup> con un nuovo capoverso 5, al fine di sancire lo stato iniziale, quale valore di riferimento per le misure di ripristino e sostituzione secondo la LPN, allo stato al momento della presentazione della domanda (stato attuale).

Stabilire che lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale significa che questo stato rappresenta il valore di riferimento sia per il primo rilascio della concessione, sia per il suo rinnovo. Ciò è di fondamentale importanza, in particolare considerando che nei prossimi decenni si dovranno rinnovare le concessioni di una buona parte delle centrali idroelettriche esistenti.

### **Effetti dei rinnovi di concessione**

#### **Spazi vitali degni di protezione: sostituzione solo per i nuovi interventi**

Gli spazi vitali degni di protezione sono definiti nell'articolo 18 capoverso 1<sup>bis</sup> LPN e sono le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. Essi trovano una definizione precisa nella rispettiva ordinanza.

Se non è possibile evitare che un intervento pregiudichi biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento deve assicurare la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente (art. 18 cpv. 1<sup>ter</sup> LPN).

---

<sup>1</sup> Legge federale sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, RS 814.01

<sup>2</sup> Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN, RS 451

<sup>3</sup> Legge federale sulle forze idriche, LUF, RS 721.80





L'obbligo di protezione, ripristino o sostituzione vige per tutti i biotopi degni di protezione, vale a dire per i biotopi acquatici, semiterrestri e terrestri degni di protezione. Pertanto, nel caso di interventi negli ambienti acquatici, devono essere ripristinati o sostituiti soltanto questi ultimi, come ad esempio i principali luoghi di riproduzione e non l'intero corso d'acqua.

Se con il rinnovo della concessione di una centrale idroelettrica esistente non hanno luogo nuovi interventi nei biotopi degni di protezione, lo stato prima del rinnovo della concessione è identico allo stato che si presenta dopo il rinnovo. Di conseguenza, in virtù dell'articolo 18 capoverso 1<sup>ter</sup> LPN, non è necessario adottare misure di ripristino e sostituzione per i biotopi degni di protezione che sono stati pregiudicati in occasione del primo rilascio della concessione, poiché non viene creato un nuovo deficit. Lo stesso vale anche nel caso in cui il diritto di utilizzazione delle forze idriche non viene più conferito all'attuale concessionario, bensì a un terzo.

Se, invece, viene costruito un nuovo impianto idroelettrico o se un impianto esistente viene potenziato e ampliato e hanno luogo nuovi interventi tecnici in spazi vitali degni di protezione è necessario intervenire, come avvenuto finora, con misure di protezione, ripristino e sostituzione.

### **Oggetti e biotopi d'importanza nazionale: nessuna modifica all'attuale prassi**

Oltre ai biotopi degni di protezione sanciti dall'articolo 18 capoverso 1<sup>bis</sup> LPN, sono definiti anche altri beni da proteggere: da un lato gli inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale (art.5 LPN) e dall'altro i biotopi d'importanza nazionale (art.18a LPN).

Tra gli inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale dell'articolo 5 LPN figurano anche l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale<sup>4</sup>, l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale<sup>5</sup> nonché l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera<sup>6</sup>.

Gli oggetti elencati negli inventari citati devono essere conservati intatti, ma in ogni caso, devono essere salvaguardati per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. Tale principio non subisce deroghe, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.

I biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN includono zone golenali, siti di riproduzione degli anfibi, prati e pascoli secchi. L'obbligo di fornire misure di protezione, ripristino e sostituzione per i biotopi d'importanza nazionale è sancito esplicitamente nelle ordinanze pertinenti.

Secondo la prassi in vigore, per determinare le misure di sostituzione per gli oggetti, di cui all'articolo 5 LPN e i biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN è necessario che lo stato attuale funga da base. La nuova disposizione di legge, quindi, non danneggerà le misure di protezione, ripristino e di sostituzione volte agli inventari e ai biotopi d'interesse nazionale.

### **Adeguati deflussi residuali nel rinnovo di concessioni**

Per definire il deflusso residuale minimo secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge federale sulla protezione delle acque<sup>7</sup> è determinante la portata  $Q_{347}$  secondo l'articolo 4 lettera h LPAc. Nella fattispecie ci si deve basare su uno stato (definito da una serie di misurazioni del deflusso effettuate negli ultimi 10 anni) non influenzato in maniera sensibile né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua. L'influenza sulle centrali idroelettriche esistenti deve essere quindi eliminata dal calcolo dell'idrogramma. Di conseguenza i deflussi residuali calcolati devono essere aumentati o ridotti secondo i requisiti dell'articolo 31 capoverso 2, dell'articolo 32, nonché dell'articolo 33 LPAc. Da questo punto di

<sup>4</sup> Ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, OIFP, RS 451.11

<sup>5</sup> Ordinanza riguardante l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere, OISOS, RS 451.12

<sup>6</sup> Ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, OIVS, RS 451.13

<sup>7</sup> Legge federale sulla protezione delle acque, LPAc, RS 814.20



vista, si procederà, quindi, come fatto finora, poiché la modifica della legge non influisce su questo aspetto. In occasione di rinnovo di una concessione si continueranno ad applicare in modo invariato le disposizioni relative all'articolo 29 segg. LPAc, il che di norma significa un aumento dei deflussi residuali poiché spesso nelle attuali concessioni sono richiesti pochi o nessuno dei deflussi residuali.

### **Il risanamento della forza idrica prosegue**

Con il risanamento della forza idrica (migrazione dei pesci, deflussi discontinui e materiale solido di fondo) si deve porre rimedio ai sensibili pregiudizi arrecati alle funzioni naturali dei corsi d'acqua. Poiché tali disposizioni interferiscono con i diritti acquisiti dai concessionari, l'articolo 34 della legge federale sull'energia<sup>8</sup> prevede che il proprietario di un impianto idroelettrico venga indennizzato dei costi globali delle misure. Il risanamento ha luogo a prescindere dal rinnovo della concessione. In singoli casi avviene che il risanamento ha luogo nello stesso periodo in cui scade la concessione; in questo caso entrambe le procedure vengono attuate in modo coordinato. Tali condizioni quadro giuridiche non subiscono modifiche in seguito alla modifica di legge. La migrazione piscicola e le condizioni di vita delle specie acquatiche continuano, quindi, a essere costantemente migliorate.

### **I progetti di rivitalizzazione dei Cantoni non vengono pregiudicati**

Secondo l'articolo 38a LPAc, spetta ai Cantoni provvedere alla rivitalizzazione delle acque. Con rivitalizzazione si intende il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria (art. 4 lett. m LPAc). La rivitalizzazione viene pianificata, svolta e finanziata da Cantoni, Comuni e altri committenti dei lavori sui corsi d'acqua. La Confederazione concede ai Cantoni indennità per la pianificazione e l'attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62b LPAc).

Non esiste alcuna correlazione tra l'accettazione dell'iniziativa parlamentare Röstli (16.452) e la pianificazione e attuazione delle misure di rivitalizzazione delle acque da parte dei Cantoni. Infatti, le rivitalizzazioni da parte di Cantoni, Comuni e altri committenti dei lavori sui corsi d'acqua non sono interessate dalle nuove regolamentazioni.

---

<sup>8</sup> Legge federale sull'energia, LEne, RS 730.0.